

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

*Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea*

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, al pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) 1306/2013, (UE) 1307/2013, (UE) 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2020) 8655 final del 1° dicembre 2020 che approva il PSR Sicilia 2014/2020 versione 9.1 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008;

CONSIDERATO quanto previsto dal Regolamento n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 con specifico riferimento all'art. 47 "Circostanze calamitose" che consente all'Autorità competente, verificata la ricorrenza di eventi calamitosi, di poter autorizzare:

⑩ Il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici;

⑩ La ricostituzione degli apiari con api non biologiche;

⑩ In caso di perdita della produzione foraggera, l'uso di mangimi non biologici per un periodo di tempo limitato e in una determinata zona;

⑩ In caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018;

CONSIDERATO quanto previsto dal comma 8 dell'art. 6 "Norme di produzione eccezionali" del Decreto Ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 che testualmente recita "Ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera. Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del regolamento (CE) n.889/2008, è rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano";

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTO il D.P. Reg. n° 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 200 del 28/05/2020;

VISTO il DDG n. 117 del 06/02/2020 con il quale è stato conferito al Dr. Maurizio Varagona l'incarico di Dirigente del Servizio 1 "Agricoltura ed Ambiente – Agricoltura Biologica" del Dipartimento regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni Programmatiche e correttive per l'anno 2021: Legge di stabilità regionale".

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023".

CONSIDERATO che il territorio della Sicilia è stato interessato, nei mesi estivi dell'anno 2021, da un'eccezionale situazione meteorologica con incendi boschivi di grave entità, in relazione all'estensione della superficie coinvolta e all'intensità e al numero degli episodi, che hanno colpito in maniera rilevante il patrimonio vegetale e zootecnico di numerose aziende agricole biologiche ricadenti in parecchi Comuni siciliani, con significativi danni che hanno investito anche le strutture aziendali e le scorte di mangimi per gli allevamenti zootecnici;

CONSIDERATO che per la grave circostanza eccezionale verificatasi e sopra evidenziata è stato dichiarato, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, per sei mesi dalla data di deliberazione e a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021, lo stato di emergenza per la Regione Sicilia;

CONSIDERATO che su proposta del Presidente della Regione, con Delibera della Giunta Regionale n. 331 del 6 agosto 2021, in conformità alla nota prot. n. 42649 del 2 agosto 2021 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, viene dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di sei mesi, a causa dei gravi danni provocati dagli incendi dovuti all'eccezionale situazione meteorologica nella Regione Siciliana che hanno interessato i Comuni indicati nell'apposito elenco allegato alla citata nota prot. n. 42649 del 2 agosto 2021;

CONSIDERATO che lo stato di crisi e di emergenza riguarda numerose aziende agricole biologiche siciliane ricadenti nei Comuni riportati nell'apposito elenco dei Comuni colpiti dagli incendi da maggio all'11 agosto 2021 allegato alla nota del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 42649 del 2 agosto 2021 e che verosimilmente per tali aziende agricole ricorre la condizione di dover provvedere alla ricostituzione del patrimonio zootecnico parzialmente o totalmente perduto a seguito degli incendi ed all'approvvigionamento del foraggio e dei mangimi per il bestiame;

CONSIDERATO che nel contesto di crisi e di emergenza conseguente alla gravità degli incendi verificatisi, risulta particolarmente difficoltoso il reperimento di capi di bestiame e di foraggio di provenienza biologica;

RITENUTO che per le predette aziende può essere riconosciuta, dai rispettivi Organismi di Controllo Biologico, l'acquisizione di prodotti ed animali non biologici, in applicazione di quanto previsto dall'art. 47 del Reg. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione e dal comma 8 dell'art. 6 del D.M. 6793 del 18/07/2018 in uno dei Comuni presenti nell'allegato alla già citata nota del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e quindi in deroga a quanto ordinariamente previsto dalla normativa sull'agricoltura biologica;

RITENUTO che la deroga di cui sopra può essere riconosciuta alle aziende agricole biologiche ricadenti in uno dei Comuni presenti nell'allegato alla già citata nota del Dipartimento Regionale della Protezione Civile; per la durata di sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale n. 331 del 6 agosto 2021 e limitatamente al numero di capi di bestiame effettivamente perduti a seguito degli incendi ed alla quantità foraggera che per la stessa motivazione si dimostra è venuta a mancare nella disponibilità aziendale;

RITENUTO che i potenziali beneficiari della deroga alle ordinarie norme del Regolamento n. 889/2008 sull'acquisizione di prodotti in regime di assoggettamento al sistema di controllo biologico, devono risultare, alla data della richiesta della deroga, non esclusi dal suddetto sistema e devono presentare, all'Organismo di controllo Biologico a cui si sono assoggettati, un'apposita istanza secondo il modello "allegato A" alla presente disposizione alla quale dovrà essere annessa la documentazione comprovante la sussistenza della circostanza eccezionale degli incendi già richiamati;

RITENUTO che l'Organismo di controllo Biologico, acquisita la richiesta di deroga, dovrà valutare la sussistenza delle condizioni per il rilascio della deroga limitatamente alle quantità (capi di bestiame e

quantità foraggiere) che si sono perse a causa degli incendi verificatisi, sulla base della documentazione prodotta che dovrà comprovare la sussistenza dell'evento calamitoso e del nesso di causalità tra i danni gli incendi, fatta salva l'opportunità per l'Organismo di controllo Biologico di richiedere documentazione integrativa e/o di effettuare un apposito sopralluogo aziendale per gli eventuali controlli ispettivi;

RITENUTO che l'esito positivo sulla sussistenza dell'evento calamitoso e del nesso di causalità tra i danni e gli incendi, attestato dall'Organismo di controllo Biologico, sarà considerato, in forza del presente decreto, corrispondente al riconoscimento della deroga di cui all'art. 47 del Regolamento n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 "Circostanze calamitose" e al comma 8 dell'art. 6 del D.M. 6793 del 18/07/2018,.

TENUTO CONTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge,

## DECRETA

### Art.1

Per le considerazioni espresse nelle premesse, l'autorizzazione di cui all'art. 47 del Regolamento n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e al comma 8 dell'art. 6 del D.M. 6793 del 18/07/2018, a seguito del positivo riscontro da parte dell'Organismo di controllo Biologico secondo gli articoli che seguono, può essere concessa agli operatori biologici titolari di aziende agricole ricadenti in uno dei Comuni interessati dagli incendi dovuti all'eccezionale situazione meteorologica e riportati nell'elenco "allegato B" del presente decreto per l'acquisizione di capi di bestiame e foraggi/mangimi non biologici, limitatamente alle quantità perse a seguito degli incendi e per la durata di sei mesi dalla data di deliberazione della Giunta Regionale n.331 del 6 agosto 2021;

### Art. 2

Gli operatori biologici interessati al rilascio della deroga di cui all'art. 1, con riferimento sia ai titolari di aziende con sole produzioni vegetali che a quelli di allevamenti zootecnici, dovranno presentare apposita richiesta di deroga tramite PEC all'Organismo di controllo Biologico a cui sono assoggettati e secondo il modello "allegato A" del presente decreto. Tale richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 5 febbraio 2022 e dovrà essere corredata da documentazione comprovante la sussistenza dell'evento calamitoso ed il nesso di causalità dei danni con gli incendi. In particolare l'istanza dovrà essere accompagnata da:

1. copia del documento d'identità del sottoscrittore dell'istanza in corso di validità.
2. scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata;
3. documentazione fotografica geotaggata relativa ai luoghi colpiti dagli incendi (terreni e strutture aziendali) di cui alla delibera riportata all'art. 1 ed eventuale altra documentazione asseverata;
4. Certificazione sanitaria degli uffici veterinari competenti, attestante la morte dei capi di bestiame a seguito degli incendi;

L'operatore biologico richiedente la deroga dovrà dichiarare nell'istanza, compilata nella modalità della autocertificazione ai sensi di legge, i seguenti dati con riferimento agli eventi calamitosi che hanno interessato la propria azienda agricola:

1. ettari di pascolo complessivi andati distrutti;
2. quantità di foraggi, mangimi andati distrutti;
3. n. di capi di bestiame deceduti a causa dell'evento calamitoso distinti per specie;

### Art.3

L'istanza, presentata all'Organismo di controllo Biologico di pertinenza dell'Operatore secondo le modalità di cui all'art. 2, sarà sottoposta alle valutazioni di quest'ultimo che potrà a sua volta richiedere integrazioni alla documentazione presentata, riservandosi comunque la facoltà di prevedere appositi sopralluoghi nelle aziende agricole finalizzati all'accertamento dei requisiti necessari per il rilascio della deroga.

### Art. 4

Gli Organismi di Controllo Biologico trasmetteranno alle ditte gli esiti delle valutazioni sulle istanze presentate e per conoscenza al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Agricoltura e all'Ispettorato Agricoltura competente territorialmente per eventuali competenze circa l'istruttoria delle domande di adesione ai bandi sulla misura 11 "Agricoltura biologica" e per l'eventuale richiesta di chiarimenti ed informazioni da parte di quest'ultimi.

I predetti esiti emessi dagli Organismi di Controllo Biologico, a riscontro delle istanze di deroga, corrispondono, a tutti gli effetti, alla concessione o all'eventuale diniego della deroga richiesta dagli operatori.

### Art. 5

Il modello di richiesta di deroga "allegato A" e l'elenco dei comuni colpiti dagli incendi "allegato B" vengono allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

### Art. 6

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero (MIPAAF – PQAI1), come previsto dal comma 8 dell'art. 6 del D.M n. 6793 del 18 luglio 2018, agli Organismi di Controllo Biologico di cui "all'Elenco Organismi di controllo autorizzati al controllo delle produzioni biologiche aggiornato al 14 settembre 2021" pubblicato sul sito del MIPAAF e per opportuna conoscenza all'AGEA (Organismo Pagatore).

### Art. 7

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, ai fini dell'obbligo di pubblicazione online previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9/2015 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li

**Il Dirigente Generale**  
Dario Cartabellotta

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)